**Capo VII**

**Di alcune specie di obbligazioni**

**Sezione I**

**Delle obbligazioni pecuniarie**

**Art. 1277.**

**Debito di somma di danaro.**

**I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.**

**Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.**

**Art. 1278.**

 **Debito di somma di monete non aventi corso legale.**

**Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.**

**Art. 1279.**

**Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale.**

**La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.**

**Art. 1280.**

**Debito di specie monetaria avente valore intrinseco.**

**Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.**

**Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.**

**Art. 1281.**

**Leggi speciali.**

**Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.**

**Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.**